

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

- a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, del progetto di realizzazione del progetto di realizzazione di fabbricato C2 per lo stoccaggio e riconfezionamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi presso il PAIP, poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti delle valutazioni espresse dall'apposita Conferenza di Servizi è realizzabile, a condizione che siano ottemperate le prescrizioni, indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1, di seguito sinteticamente riportate:
1. sotto il profilo archeologico, pur rilevando che l'area di interesse fu già a suo tempo investigata, senza particolari prescrizioni, si prescrive di rispettare il disposto dell'art. 90 del Dlgs 42/2004 che impone a chiunque scopra fortuitamente cose aventi interesse artistico, storico, archeologico di farne immediata denuncia all'autorità competente e di lasciare nelle condizioni e nel luogo in cui sono state ritrovate;
 2. si prescrive che la realizzazione delle opere e degli impianti avvenga in piena conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite. Eventuali varianti al medesimo si prescrive che siano sottoposte anche al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, in forma progettuale, a preventiva approvazione ai fini della sicurezza, prima della loro realizzazione. Fanno eccezione le modifiche che non comportano aggravio delle condizioni di sicurezza ai sensi dell'art. 4, comma 7 del DM 7 agosto 2012;
 3. si prescrive che per eventuali varianti al progetto approvato che comportino aggravio delle condizioni di sicurezza, il proponente attivi un nuovo procedimento di valutazione di progetto, come previsto dall'art. 3, comma 1 del DPR 151/2011;
 4. si prescrive che per tutto quanto non esplicitamente descritto e/o prescritto, sia comunque integralmente attuato quanto disposto da: DM 10/03/1198, Dlgs 81/2008, DM 09/03/2007 e DM 31/07/1934;
 5. si prescrive che gli impianti siano installati a regola d'arte, nel rispetto delle norme di buona tecnica (in particolare, le norme CEI, UNI-CIG, UNI), in conformità a quanto previsto dalla L 186/68, dal DPR 462/2001 e dal DM n. 37 del 22/01/2008, come dovrà risultare dalle certificazioni tecniche;

6. si prescrive che la rete di idranti sia ampliata in modo da garantire che, all'interno, ogni punto dell'area protetta disti al massimo 20 m da un idrante UNI 45;
7. si prescrive che il collettore della rete idranti che attraversa l'edificio e la rampa siano installati in conformità alle prescrizioni della norma UNI 10779 ed. 2014;
8. si prescrive che gli idranti siano posizionati a distanza di 5-10 m dall'edificio e a distanza massima reciproca di 60 m;
9. si richiamano i contenuti del progetto 168/2008 e della nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n° Prot. 8042 del 17/05/2008. Anche a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 105/2015, si prescrive di verificare l'assoggettabilità dell'intero impianto al citato decreto, sulla base delle tipologie e dei quantitativi di sostanze pericolose presenti;
10. si prescrive che al termine dei lavori e prima dell'esercizio dell'attività, sia presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco istanza di cui al comma 2, dell'art. 16 del Dlgs 08/03/2006, n. 139 mediante segnalazione certificata di inizio attività. Tale istanza dovrà essere redatta e corredata in conformità a quanto previsto dal DM 07/08/2012 (art. 4 ed allegato II). Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco rilascerà all'interessato una ricevuta dell'avvenuta presentazione della segnalazione certificata di inizio attività. Si precisa che la visita tecnica sarà effettuata per le attività di cui all'allegato I, categoria C del DPR 151/11, e a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate per le attività di cui all'allegato I categoria A e B del succitato DPR. Gli Enti e di privati responsabili delle attività di cui all'allegato I del DPR 115/11 possono richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco l'effettuazione delle visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera. La documentazione tecnica da allegare alla domanda di sopralluogo è quella prescritta dall'allegato II al DM 07/08/2012. Detta documentazione deve essere redatta sui modelli ministeriali, disponibili sul sito www.vigilfuoco.it ed essere presentata completa, fascicolata e numerata;
11. si prescrive che il proponente informi Arpae relativamente alla presentazione ed esito della procedura di autorizzazione sismica ed energetica;
12. si prescrive che siano ottemperate le prescrizioni

impartite dal Servizio Edilizia Privata del Comune di Parma (con nota n° Prot. 41926 del 27/02/2017 in Allegato B al presente Rapporto quale parte integrante), e di seguito trascritte:

- a) i lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio del presente permesso di costruire. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro il suddetto termine, il permesso di costruire deve intendersi decaduto e l'esecuzione delle relative opere resta subordinata al rilascio di nuovo titolo abilitativo.
- b) I lavori dovranno essere ultimati, e cioè l'opera deve essere abitabile o agibile, entro 36 mesi dalla data di rilascio del presente permesso.
- c) Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, entrambi i termini possono essere prorogati per una sola volta, con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita.
- d) Il titolare, prima di dare inizio ai lavori, deve comunicare con lettera raccomandata A.R. la data di inizio dei lavori, il nominativo, la qualifica e la residenza del Direttore dei Lavori e del costruttore. Tutte le variazioni successive devono essere preventivamente comunicate al Comune. Il titolare deve altresì comunicare per iscritto con lettera raccomandata A.R., o mediante pec, al Comune l'avvenuta copertura dell'edificio e la fine dei lavori.
- e) Il titolare è obbligato a mantenere la destinazione d'uso autorizzate nel rispetto delle norme del P.S.C. - P.O.C.
- f) Si intendono qui richiamate e dovranno essere rigorosamente osservate tutte le condizioni e prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti generali e speciali in materia d'Igiene, di Edilizia, di Sicurezza del Lavoro e di Polizia Stradale vigenti in modo che dal silenzio del presente permesso non potrà mai argomentarsi alcuna deroga alle medesime, per quanto tale deroga fosse o esplicitamente o implicitamente fatta presente nella denuncia dell'interessato o negli allegati alla stessa. Si fa espressa dichiarazione che quali che siano le indicazioni dei disegni non potrà essere fatta alcuna occupazione permanente del suolo stradale che non sia stata esplicitamente autorizzata nei modi di Legge dalla Amministrazione Civica.
- g) Dall'inizio dei lavori fino alla loro ultimazione dovrà essere apposta nel cantiere, visibile dalla pubblica via, una tabella con l'indicazione

dell'opera ed i nomi del titolare del permesso di costruire, del progettista, del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in cemento armato, del coordinatore dei lavori in fase di progettazione, del coordinatore dei lavori in fase di esecuzione, del costruttore e dell'assistente. Per tutta la durata dei lavori dovranno essere tenute presso il cantiere, a disposizione dei funzionari comunali per i controlli di competenza, il presente permesso e la copia dei disegni approvati. Il titolare ha l'obbligo di notificare gli estremi del permesso di costruire alle aziende erogatrici di pubblici servizi a cui fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o ad impianti particolari.

- h) Non potrà darsi inizio ai lavori prima dell'avvenuta denuncia ai sensi della Legge 5/11/71 n.1086 presso gli enti istituzionalmente competenti di eventuali opere in cemento armato normale, precompresso od a struttura metallica. Altresì, nei casi previsti dalla legge, il titolare dovrà provvedere alla notifica preliminare di cui all'art. 11 DLgs. 14.08.1996 n.494.
- i) L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza del permesso di costruire in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro i termini indicati ai precedenti paragrafi n.1 e 2. Le variazioni, qualunque sia la natura e l'importanza, che il Comune introduca, per qualsiasi motivo, nelle strade o nelle piazze o la soppressione delle medesime, non daranno mai diritto al titolare di pretendere alcuna indennità per pregiudizi, incomodi o deprezzamenti arrecati agli edifici od alle adiacenze o dipendenze di questi. Gli sporti degli edifici, sia fissi, come ad esempio balconi, sia mobili, come persiane, chiudenti o simili, protendentisi nel soprassuolo stradale, si intendono sempre rilasciati in via precaria, ed il Comune avrà in ogni tempo diritto che vengano tolti senza bisogno di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, a seguito di semplice intimazione del Sindaco al proprietario.
- j) I ponti di servizio e gli steccati eventualmente occorrenti, dovranno essere costruiti e difesi in modo da garantire in ogni caso la incolumità delle persone, osservando le prescrizioni del RUE e quelle vigenti in materia di sicurezza del lavoro e tutela della circolazione stradale.
- k) Il presente permesso di costruire è rilasciato senza pregiudizio su quanto ha attinenza alla statica della costruzione: si intende che al riguardo sono

esclusivamente responsabili il proprietario, il progettista, il direttore e l'esecutore delle opere secondo le vigenti disposizioni di legge.

- l) Il committente titolare del permesso di costruire, il direttore e l'esecutore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che sono fissate nel presente titolo abilitativo. L'inosservanza è soggetta alle sanzioni previste dal Titolo IV del DPR n. 380/01.
- m) L'impianto di combustione per il riscaldamento dovrà essere eseguito in conformità alle norme della Legge 13/7/1966 n.615 "ANTISMOG" D.P.R. 1391 del 22/12/70 e Legge 06/12/71 n.1083 "NORME PER LA SICUREZZA ALL'IMPIEGO DEL GAS COMBUSTIBILE".
- n) Il titolare deve inoltre osservare le norme della Legge 10/5/76 n.319, modificate ed integrate con Legge n.690 dell'8/10/76 per la tutela delle acque dall'inquinamento nonché quelle della Legge n.10 del 91 relativa al contenimento del consumo energetico per gli usi termici negli edifici.
- o) Il presente permesso di costruire è rilasciato facendo salvi i diritti e gli interessi dei terzi, verso i quali il titolare assume ogni responsabilità rimanendo inoltre obbligato a tenere indenne e rilevato il Comune da ogni azione, molestia o spesa che potesse in qualsiasi tempo e modo e per qualsiasi ragione, essere cagionata dal permesso stesso.
- p) Il presente permesso di costruire ai sensi, della L.R. n. 15/13 è trasferibile insieme all'immobile ai successori o aventi causa ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza previsti dalla stessa Legge.
- q) Il presente permesso di costruire non comprende specifiche autorizzazioni come taglio di alberature, manomissioni di suolo pubblico, occupazioni di suolo pubblico, chiusure e parzializzazioni di traffico, passi carrai, ecc. che non siano state espressamente richieste nell'istanza del PdC stesso e corredate di elementi progettuali idonei allo svolgimento dell'istruttoria per la relativa specifica autorizzazione";

13. si prescrive, qualora venga effettivamente attivato lo stoccaggio provvisorio di rifiuti contenenti amianto, che il Piano di monitoraggio previsto nell'AIA sia integrato da misurazioni di fibre asbestiformi nei luoghi di lavoro con frequenza annuale (con modalità MOCF) o in occasione dei eventi incidentali durante la movimentazione (con modalità SEM) (v. DM 6,09,1994);

14. con riferimento ai mezzi per il conferimento dei rifiuti al Comparto C2, si prescrive che nella Relazione annuale che Iren Ambiente SpA deve presentare tramite il Portale IPPC entro il 30 Aprile di ogni anno, in un unico upload insieme al caricamento annuale del report di monitoraggio, ai sensi della normativa vigente, siano indicati per il primo anno di esercizio: il numero e la tipologia dei mezzi relativi all'esercizio di C2 ed i percorsi seguiti (n° mezzi per percorso);
15. si prescrive che, all'interno del Manuale di gestione del Comparto C2, il gestore includa:
 - un'apposita planimetria nella quale siano definite le aree di stoccaggio, individuando con apposita legenda le "famiglie" (tabelle) di rifiuti corrispondenti, come definite nell'AIA vigente;
 - con riferimento alla planimetria (tavola IE-7.1) presentata nell'ambito della procedura di VIA/AIA per la realizzazione del Comparto C2, relativa alle aree con pericolo di formazione di atmosfere esplosive e di incendio e nella quale sono distinte le aree anche per caratteristica fisica di stoccaggio unitamente alle priorità di infiammabilità, nella planimetria richiesta al punto precedente devono essere individuate le tre aree per caratteristiche fisiche unitamente a quelle di infiammabilità e correlarvi le famiglie di rifiuti per come già individuate in AIA;
 - la previsione che i rifiuti sanitari pericolosi per rischio infettivo, da avviare a incenerimento e saltuariamente depositati presso il Comparto C2, abbiano un'area definita e comunque distinta da quella di rifiuti di provenienza analoga, non pericolosi o pericolosi per motivi diversi da quello del rischio infettivo (es. per rischio chimico);
16. si prescrive, relativamente alle emissioni in atmosfera del punto di emissione E24, nelle condizioni di esercizio, in particolare il rispetto del limite, per le Sostanze Organiche Volatili, di 5 mg/Nm³, espressi come mg/Nm³ di C tot;
17. si prescrive che non sia attuata alcuna miscelazione di rifiuti, è invece concesso il raggruppamento di rifiuti della medesima tipologia e provenienza;
18. si prescrive, per i rifiuti sanitari, che il tempo massimo di deposito preliminare (D15- R13) non superi i cinque giorni;

b) di dare atto che Arpaè ha rilasciato modifica sostanziale di

AIA con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1663 del 29/03/2017 che costituisce l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente delibera, che contiene al suo interno il provvedimento di chiusura della pratica edilizia del Comune di Parma n° Prot. 41926 del 27/02/2017;

- c) di dare atto che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data 21 Marzo 2017 e non ha firmato il Rapporto di Impatto Ambientale ma ha rilasciato nulla osta archeologico con nota del 07/09/2016, n° Prot. 1999 (acquisito agli atti in data 08/09/2016, n° Prot. 14816); il contenuto di tale parere è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi conclusiva e riportato nel Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; non avendo partecipato alla seduta conclusiva, trova applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- d) di dare atto che AUSL non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data 21 Marzo 2017 e non ha firmato il Rapporto di Impatto Ambientale, ma ha rilasciato parere positivo per il permesso di costruire e per quanto di competenza quanto di propria competenza con nota del 27/01/2017, n° Prot. 5489 (acquisito agli atti nella medesima data, con n° Prot. 1465); il contenuto di tale parere è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi conclusiva e riportato nel Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera;
- e) di dare atto che la Provincia di Parma non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data 21 Marzo 2017, non ha firmato il Rapporto di Impatto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera e non ha inviato il proprio parere ex art. 18 della LR 9/99;
- f) di dare atto che i comuni di Colorno, Mezzani, Sorbolo, Torrile e l'Unione Bassa Est Parmense non hanno partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data 21 Marzo 2017, non hanno firmato il Rapporto di Impatto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera e non ha inviato il proprio parere ex art. 18 della LR 9/99;;
- g) di dare atto che nella documentazione presentata, il proponente ha dichiarato il costo complessivo di progettazione e realizzazione degli interventi è stimato pari a 2.100.000 €; le spese istruttorie della presente procedura di V.I.A, a carico del proponente ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99, sono quindi state determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera e quantificate in € 1.000; le spese

suddette sono state corrisposte in sede di attivazione della procedura ad ARPAE, così come previsto dall'art. 13, comma 1, lett. c) della L.R. 9/99 e dalla DGR 1795/2016;

- h) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al proponente IREN Ambiente SpA;
- i) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 9/1999, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione della Regione Emilia-Romagna alle amministrazioni interessate: Arpae SAC ed SSA di Parma, Provincia di Parma, Comune di Colorno, Comune di Mezzani, Comune di Parma, Comune di Sorbolo, Comune di Torrile, Unione Bassa Est Parmense, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, AUSL, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Consorzio della Bonifica Parmense, Snam Parma SpA, RFI SpA, EmiliAmbiente SpA;
- j) di stabilire, ai sensi dell'art. 26, comma 6 del Dlgs 152/06, il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
- k) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 9/1999, il presente partito di deliberazione;
- l) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 27, comma 2 del Dlgs 152/06 e dell'art. 16, comma 4 della LR 9/1999 il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
